

Allegato alla Deliberazione di Giunta regionale del 25 marzo 2002 n. 482

**CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE PER LA CONCESSIONE ALLE SOCIETÀ RICHIEDENTI DELL'ABILITAZIONE AD OPERARE IN QUALITÀ DI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA E PER ESERCITARE LA VIGILANZA SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DEI CENTRI MEDESIMI**

L'art. 3 bis del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 e il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001 costituiscono la fonte principale per la regolazione ed il funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola.

Il D.M. 27 marzo 2001 individua espressamente l'oggetto sociale delle società che possono presentare domanda di abilitazione, le caratteristiche dei Centri, le forme di garanzia (in base ad una polizza assicurativa il cui schema è approvato da AGEA), l'ambito territoriale, i requisiti oggettivi e soggettivi.

I presenti criteri e modalità operative danno attuazione a quanto previsto dalle fonti sopracitate, definendo le fasi procedurali di concessione dell'abilitazione e la successiva vigilanza sul mantenimento dei requisiti.

**1. REQUISITI DELLE SOCIETÀ RICHIEDENTI**

Possono richiedere l'abilitazione i Centri per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori costituiti, in forma di società di capitali, dai soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 3 bis del D.Lgs. 165/1999.

Le società richiedenti devono avere un capitale sociale, interamente versato, non inferiore a Euro 51.645,69, sempre che la normativa vigente non preveda, in funzione della tipologia di società, importi minimi superiori.

**2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande per la concessione dell'abilitazione ad operare in qualità di Centro autorizzato di assistenza agricola devono essere presentate direttamente, o inviate con raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione - Viale Silvani n. 6, 40122 Bologna.

Le domande devono essere redatte sull'apposito Allegato 1 ai presenti criteri e devono essere corredate della seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società richiedente;
- 2) copia della polizza assicurativa, con massimale di rischio coperto pari a Euro 2.065.827,60, stipulata ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 2001, da cui risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire immediata comunicazione alla Regione Emilia-Romagna nonché agli Organismi pagatori di ogni circostanza che comporti il ridimensionamento ovvero la cessazione o il venir meno della garanzia assicurativa;
- 3) relazione tecnica sulla capacità operativa della società richiedente, sul numero e la qualità delle dotazioni informatiche anche nel caso di eventuale affidamento a società di servizi di compiti operativi ai sensi dell'art. 12 del D.M. 27 marzo 2001;
- 4) relazione sull'organizzazione degli uffici, descrizione delle mansioni e ruoli degli operatori addetti, ivi compresi quelli delle società di servizi eventualmente affidatarie di compiti operativi;
- 5) elenco degli amministratori della società richiedente, nonché del collegio sindacale ove previsto, completo dei relativi dati anagrafici; (Allegato 1 - Quadro A e Quadro B)
- 6) dati anagrafici e requisiti culturali e professionali del responsabile tecnico di cui all'art. 7, comma 3, del D.M. 27 marzo 2001; (Allegato 1 - Quadro C)
- 7) indicazione dell'ambito territoriale ed elenco delle sedi presso cui il richiedente intende prestare assistenza agli utenti; (Allegato 1 - Quadro D)

- 8) dati anagrafici degli amministratori e dei sindaci ove previsti delle società di servizi di cui la società richiedente intende avvalersi ed indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse; (Allegato 1 - Quadro E)
- 9) dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del D.M. 27 marzo 2001 rilasciate, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da tutti gli amministratori e dai sindaci, se previsti, della società richiedente nonché dagli amministratori e dai sindaci delle società di servizi di cui la richiedente intende avvalersi. (Allegato 1 - Quadro F)

### **3. FASI DEL PROCEDIMENTO**

Il termine per la conclusione del procedimento di concessione dell'abilitazione è fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data del timbro di ricevimento apposto sul frontespizio del modulo di domanda.

La Regione Emilia-Romagna provvede, entro tale termine, alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento, così come stabilito dall'art. 9 del D.M. 27 marzo 2001.

L'intero procedimento è affidato ad un gruppo di valutazione interdisciplinare nominato con determinazione del Direttore Generale Agricoltura.

Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione.

L'istruttoria si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

#### **a) Verifica della completezza e della regolarità della documentazione**

Il gruppo di valutazione, avvalendosi del supporto del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione, esamina e verifica la corretta e completa compilazione della domanda e la presenza di tutta la documentazione entro venti giorni dalla presentazione.

Qualora uno degli elementi o documenti sopra indicati risulti assente o incompleto, il Responsabile del procedimento invia al richiedente specifica richiesta di rettifica e/o integrazione della documentazione, assegnando un congruo termine per provvedere.

Tale comunicazione sospende il termine del procedimento sopraindicato, sino alla presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta.

La mancata presentazione delle integrazioni comporta la reiezione della domanda.

#### **b) Accertamenti amministrativi**

Il gruppo di valutazione assicura il controllo dei requisiti delle società richiedenti attraverso l'esame della documentazione presentata e nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 del D.M. 27 marzo 2001.

Durante l'accertamento amministrativo, il Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione effettua, su un campione di società pari ad almeno il 5% delle società richiedenti, gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione.

Il medesimo Servizio, prima dello scadere del termine previsto per il completamento dell'istruttoria, provvede ad acquisire la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, relativamente alla società richiedente, agli amministratori e alle eventuali società di servizio.

#### **c) Accertamento della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento.**

Il gruppo di valutazione dovrà accertare se il livello delle risorse strumentali, professionali ed organizzative sia tale da consentire il funzionamento del Centro di assistenza.

Sono previsti obbligatoriamente accertamenti in loco finalizzati a valutare operativamente quanto descritto nella relazione sull'organizzazione degli uffici, del personale e delle dotazioni informatiche della società richiedente e delle eventuali società di servizio nonché l'ambito territoriale.

La decisione del gruppo di valutazione verrà riassunta in un apposito verbale.

A seguito della conclusione dell'istruttoria, il Direttore Generale Agricoltura provvede con proprio atto formale ad accogliere la richiesta di abilitazione o a negare motivatamente la concessione dell'abilitazione.

#### **4. COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO E AGLI ORGANISMI PAGATORI**

Il provvedimento assunto dal Direttore Generale Agricoltura dovrà essere trasmesso, entro trenta giorni dalla data di adozione, alla società richiedente e agli Organismi pagatori.

#### **5. ATTIVITA' DI VIGILANZA**

La Regione Emilia-Romagna si avvale del gruppo di valutazione anche per l'esercizio dell'attività di vigilanza, prevista dall'art. 11 del D.M. 27 marzo 2001, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento sui Centri di assistenza agricola a cui è stata concessa l'abilitazione.

I controlli verranno effettuati con cadenza annuale ed avranno ad oggetto la capacità operativa dei Centri o delle società di servizio di cui gli stessi si avvalgono, attraverso accertamenti documentali e in loco, atti a verificare il permanere dei requisiti.

Qualora nel corso dei controlli vengano riscontrate irregolarità tali da causare la perdita totale o parziale dei requisiti di garanzia e funzionamento, il Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione redige una contestazione da notificare al legale rappresentante del Centro autorizzato, assegnando un congruo termine per provvedere. La società ha l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni impartite, eliminando le cause che hanno determinato l'irregolarità, entro e non oltre il termine fissato nella contestazione, pena la decadenza.

Il provvedimento di decadenza, in cui dovranno essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, verrà assunto con atto formale del Direttore generale Agricoltura.

La procedura di decadenza viene altresì avviata qualora:

1. nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
2. non siano osservate le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni previste dal D.M. 27 marzo 2001.

La Regione Emilia-Romagna dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione agli Organismi pagatori.

#### **6. OBBLIGHI DEI CENTRI AUTORIZZATI.**

La società richiedente può utilizzare la denominazione CAA o altra equivalente solo dopo il riconoscimento da parte della Regione Emilia-Romagna e fino alla dichiarazione di decadenza di cui all'art. 11, comma 2, del D.M. 27 marzo 2001.

Il CAA è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dal D.M. 27 marzo 2001.

Ogni operazione di trasferimento di quote, fusione e scissione societaria effettuata dai Centri autorizzati di assistenza agricola, così come ogni atto o fatto che comporti il venir meno dei requisiti di garanzia e funzionamento, dovrà essere comunicato immediatamente alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura - Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione e agli Organismi pagatori, pena la decadenza.

Il CAA può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni e associazioni che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA.

Il Centro autorizzato di assistenza agricola è tenuto ad acquisire dall'utente apposito mandato scritto ad operare e contemporaneamente presentare all'utente stesso una carta dei servizi che illustri le condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata nonché le condizioni e i casi in cui è possibile sporgere reclamo all'Organismo pagatore per le disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.

Il Centro deve garantire la disponibilità di uffici aperti al pubblico almeno 5 ore giornaliere per due giorni la settimana.